# DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDÌ 27 MAGGIO — NUM. 124



## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **6861** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1874, n. 2002 (serie 2ª);

Visto l'art. 16 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 18 marzo 1889, n. 5988;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro, per l'amministrazione economica del Canale Cavour e degli altri canali che vi sono annessi, derivati dai fiumi Po, Dora Baltea e Sesia, e dai torrenti Elvo e Cervo, nelle provincie di Torino, Alessandria, Novara e Pavia.

Art. 2.

Il detto regolamento andrà in vigore col giorno primo del prossimo venturo luglio.

Art. 3.

Restano abrogati tanto il regolamento per l'anzidetta amministrazione economica, approvato col Regio decreto 6 luglio 1874, n. 2004 (serie 2ª), quanto tutte le successive disposizioni che siano contrarie a questo nuovo regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

*Visto, Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'Amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione* (Canali Cavour).

CAPO PRIMO.

**Costituzione ed ordinamento.**

Art. 1.

La gestione economica del Canale Cavour, e degli altri Canali che vi sono annessi derivati dai fiumi Po, Dora Baltea e Sesia, e dai torrenti Elvo e Cervo nelle provincie di Torino, Alessandria, Novara e Pavia, per effetto dell'art. 6 della legge 16 giugno 1874, n. 2002, è affidata ad un'Amministrazione la quale funzionerà con l'ordinamento, le attribuzioni e con le norme stabilite nel presente regolamento, sotto la diretta dipendenza del Ministero del Tesoro.

Art. 2.

L'Amministrazione dei Canali Cavour avrà la sua sede in Torino, e sarà costituita:

*a*) da un ufficio centrale che, oltre ai servizi amministrativo, di ragioneria e d'ordine, aver deve alla sua dipendenza anche una sezione tecnica costituita da ufficiali del Genio civile;

*b*) da uffici tecnici distaccati, divisi in sezioni pure distaccate;

*c*) da un corpo di custodi.

L'intera azienda è retta da un Amministratore generale.

Art. 3.

L'Amministrazione dei Canali demaniali Cavour comprende la intera gestione delle proprietà, sì nella parte economica pei fatti amministrativi e contabili, come nella parte tecnica per tutto quanto concerne il regime dei canali e dell'acqua nei vari suoi impieghi, la conservazione ed il miglioramento materiale della proprietà con tutte le sue attinenze.

Art. 4.

L'Amministratore generale sarà nominato per Decreto Reale a proposta del Ministro del Tesoro, sentito quello dei Lavori Pubblici.

Art. 5.

L'Ingegnere capo della sezione tecnica sarà destinato dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito quello del Tesoro.

Dallo stesso Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello del Tesoro, sarà assegnato il necessario personale del Genio civile alla sezione tecnica addetta all'ufficio centrale, agli uffici distaccati, ed alle sezioni di essi.

I custodi e sotto-custodi sono nominati dal Ministero del Tesoro, secondo il ruolo che sarà stabilito con decreto del Ministero medesimo.

CAPO SECONDO.

## Attribuzioni dell'Ufficio Centrale.

§ I. — *Dell'Amministratore generale.*

Art. 6.

L'Amministratore generale provvede al servizio coll'opera degli uffizi indicati all'art. 2, ed, occorrendo, anche mercè delegazioni alle Sotto prefetture, alle Intendenze di Finanza, ed agli uffizi esecutivi finanziari.

Egli è responsabile del regolare andamento della gestione in tutti i suoi rami.

Art. 7.

L'Amministratore generale viene immesso in servizio dal Prefetto della Provincia di Torino, ed egli stesso, personalmente o per delegazione, immette in servizio il personale dipendente.

Art. 8.

Presso l'ufficio centrale si conservano:

*a*) gli inventari della consistenza patrimoniale dei canali, dei terreni ed annessi fabbricati, coi relativi titoli, cabrei, piani e progetti;

*b*) l'inventario generale del materiale mobile inerente allo esercizio dei canali, che, a senso delle disposizioni del libro 2°, titolo 1°, Capo 1°, del Codice civile, si considera come accessorio necessario degli immobili principali;

*c*) l'inventario speciale dei mobili, arredi, attrezzi, utensili, collezioni di leggi, decreti, regolamenti, bollettini ufficiali ed altri oggetti simili destinati al servizio dei vari uffici componenti l'Amministrazione dei Canali;

*d*) le raccolte dei registri e degli atti di concessioni attive e passive, perpetue e temporanee, comprese quelle per dispense d'acqua, le raccolte delle perizie preventive dei deconti per le opere, dei contratti attivi e passivi, ed in generale di tutti gli atti e documenti relativi alla proprietà ed all'Amministrazione dei canali.

Gli inventari di cui alla lettera *a* e *b* sono compilati in triplice originale, e quelli indicati alla lettera *c* in doppio esemplare.

Dei primi un originale si conserva negli atti dell'ufficio centrale, un altro vien trasmesso al Ministero del Tesoro (segretariato generale) cui pel R. decreto del 18 marzo 1889, n. 5988, è passato il servizio dei Canali Cavour, ed il terzo dev'essere comunicato alla Direzione generale del Demanio, affinchè possa comprenderlo nell'inventario generale di beni immobili patrimoniali ch'essa è obbligata di tenere a mente dell'art. 14 del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885.

Un originale dell'inventario dei mobili, di cui alla lettera *c*, si conserva dall'ufficio centrale, e l'altro dev'essere trasmesso al Ministero del Tesoro (Segretariato generale).

Art. 9.

Sono attribuzioni dell'Amministratore generale:

1. La tutela e la conservazione materiale e giuridica della proprietà;

2. Le dispense d'acqua, le concessioni temporanee d'opere e servitù, gli affittamenti, ed ogni altra operazione o combinazione in materia di esercizio;

3. Gli studi e le proposte per migliorare il regime dei canali e utilizzarne le acque nei loro diversi impieghi;

4. La stipulazione diretta, o per delegazione, dei contratti attivi e passivi, e la loro osservanza;

5. Il regolare accertamento dei prodotti;

6. Le spese ed il loro pagamento alle debite scadenze;

7. Il provvedere a che dei fatti amministrativi interessanti il patrimonio dell'azienda sia data pronta comunicazione alla Ragioneria, alla quale devesi trasmettere copia dei documenti necessari alla tenuta regolare dei registri, inventari, e dimostrazioni della consistenza, non che alla contabilità ed ai bilanci delle rendite e delle spese, e comunicare le variazioni mano mano che si verificano nello stato del personale;

8. l'azione e la rappresentanza nei giudizi sì civili che contravvenzionali, dei quali devonsi annotare in apposito registro le varie fasi e le spese relative.

Art. 10.

L'Amministratore generale:

*a*) riceve la corrispondenza ufficiale, distribuisce gli affari, e firma i provvedimenti e gli atti d'ufficio:

*b*) tiene personalmente la corrispondenza riservata, o provvede alla regolare tenuta del registro del personale;

*c*) accorda congedi ordinari per un tempo non maggiore di trenta giorni nel corso dell'anno, mai però dal marzo a tutto l'agosto;

*d*) per esigenze temporanee di servizio, e nei casi d'urgenza, tramuta o surroga fra di loro gli impiegati, secondo la categoria a cui appartengono, ed a qualunque ufficio siano addetti, sentito però previamente l'ingegnere capo della sezione tecnica ove si tratti di personale del Genio civile, e dandone in ogni caso immediata partecipazione al Ministero del Tesoro o a quello dei Lavori Pubblici, secondochè dall'uno o dall'altro dipendono gli impiegati cui si riferiscono le prese disposizioni;

*e*) sentito l'ingegnere capo della sezione tecnica, destina e traloca definitivamente o temporaneamente i custodi;

*f*) assume in servizio temporaneo assistenti e custodi straordinari, nei limiti autorizzati dal Ministero del Tesoro;

*g*) esercita il potere disciplinare su tutti gli impiegati addetti al servizio dei Canali, con facoltà di sospenderli dalle loro funzioni, riferendone immediatamente al Ministero del Tesoro, e, se trattisi di ufficiali del Genio civile, anche al Ministero dei Lavori Pubblici;

*h*) promuove dal Ministero del Tesoro, o dal Ministero dei Lavori Pubblici, se trattisi di ufficiali del Genio civile, gli ulteriori provvedimenti disciplinari.

§ II. — *Dello ingegnere capo della sezione tecnica*

Art. 11.

L'ingegnere capo della sezione tecnica, sotto la immediata dipendenza dell'Amministratore generale.

*a*) ha la direzione e la responsabilità di tutto il servizio tecnico, ne distribuisce i lavori per materia o per zone fra i vari uffici, ed impiegati, e ne sorveglia lo adempimento;

*b*) esamina e presenta all'Amministratore generale le perizie delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, e di quelle di rinnovazione, in guisa che siano completamente preparate pel 30 novembre e pel 31 maggio d'ogni anno;

*c*) dà il suo avviso sulla urgenza delle opere proposte dagli impiegati e dagli uffici dipendenti;

*d*) provvede nei casi di assoluta urgenza alle opere che, trovan-

dosi sopra luogo, riconosce necessarie o gli sono proposte da uffici dipendenti, dandone immediato avviso all'Amministratore generale:

*e*) propone all'Amministratore generale lo studio di progetti di opere nuove o d'acquisti diretti a migliorare la proprietà nei suoi effetti utili;

*f*) dirige la esecuzione delle opere autorizzate, ne accerta i conti finali e ne propone i pagamenti;

*g*) formula i capitolati per gli appalti d'opere e provviste;

*h*) veglia alla regolare attuazione delle derivazioni, delle condotte e dei riparti d'acqua, secondo le fatte concessioni;

*i*) esamina le domande per concessioni d'acqua, propone l'emissione delle polizze e le relative condizioni;

*k*) regola le visite del personale tecnico, e conferma le tabelle delle indennità relative;

*l*) riferisce su tutti gli atti patrimoniali in cui l'ingerenza tecnica venga richiesta per provvedimenti tanto amministrativi che contenziosi;

*m*) esercita, secondo le discipline vigenti pel corpo del genio civile, l'autorità che gli compete sugli impiegati del corpo stesso addetti alla sezione tecnica ed agli uffici dipendenti, riferendone all'Amministratore generale, ove ne sia il caso, per gli effetti di cui all'articolo 10, lettera *g* ed *h*.

Art. 12.

Nei casi d'assenza o d'impedimento dello ingegnere capo, la direzione della sezione tecnica viene assunta da quello degli ingegneri addettivi che è maggiore in grado, e nel caso di pari grado dal più anziano, salvo all'Amministratore generale di riferirne, ove lo creda, al Ministero dei lavori pubblici, per promuoverne gli opportuni provvedimenti.

§ III. — *Della Ragioneria.*

Art. 13.

La ragioneria.

*a*) tiene i registri di consistenza degli immobili e quelli del materiale mobile, e compila in doppio esemplare i relativi prospetti di variazioni, e le dimostrazioni al termine dell'esercizio, da firmarsi dall'Amministratore generale, e da trasmettersi un esemplare al Ministero del tesoro (segretariato generale) e l'altro alla direzione generale del demanio.

Tiene pure in evidenza gl'inventari speciali dei mobili, generi od altri oggetti in servizio degli uffici (di cui alla lettera *c* dell'art. 8), ed il relativo movimento, e trasmette mensilmente al Ministero del tesoro (segretariato generale) i prospetti delle variazioni avvenute per detti mobili;

*b*) tiene il registro delle scadenze delle attività fisse perpetue e temporanee, ed il registro dei contratti attivi e passivi, e delle cauzioni fornite dei contraenti in base agli atti ed ai documenti, che, a senso del precedente art 9, debbono esserle comunicati. Cura il regolare andamento di tutti i servizi relativi alla consistenza della proprietà ed alla conservazione dei diritti e delle ragioni che vi sono inerenti; provvede alla regolare tenuta dei registri che vi hanno attinenza, in tante serie distinte quante sono le specie dei beni, a termini del regolamento di contabilità generale, introducendovi di volta in volta le variazioni necessarie, quando trattisi di nuove costruzioni, di acquisti, di permute o di qualsiasi altra combinazione che modifichi lo stato patrimoniale dell'Amministrazione dei canali;

*c*) tiene il conto dei prodotti accertati dall'Amministrazione e ne compila i ruoli di riscossione; riscontra le liquidazioni delle spese ed i relativi ordini di pagamento preparati dall'ufficio amministrativo, e, trovatili in regola, li convalida colla firma del Ragioniere, il quale vi fa apporre anco quella dell'Amministratore generale ordinatore della spesa; riscontra pure e convalida col visto del Ragioniere le liquidazioni che vanno unite alle richieste di pagamenti da farsi con mandati diretti emissibili dal Ministero del Tesoro (Segretariato Generale);

*d*) compila i rendiconti mensili che l'Amministratore generale, quale ufficiale delegato, deve rendere nei termini prescritti dal regolamento di Contabilità generale;

*e*) prepara e coordina gli elementi e dimostrazioni da trasmettere al Ministero per la formazione del progetto dei bilanci;

*f*) riscontra mensilmente le note nominative pel pagamento degli stipendi agli impiegati dell'Amministrazione, preparati dall'ufficio amministrativo in base ai registri del personale di cui all'art. 10;

*g*) sui dati delle scritture contabili, e delle comunicazioni di pagamenti disposti con mandati diretti, prepara i prospetti e le statistiche dell'esercizio per le relazioni annuali e per ogni altra esigenza dell'Amministrazione, e compila il conto annuale dell'azienda, che firmato dall'Amministratore generale e dal Capo della Ragioneria, deve essere trasmesso, non più tardi del 10 settembre di ciascun anno al Ministero del Tesoro (Segretariato Generale) per unirlo in allegato al rendiconto generale consuntivo;

*h*) compie tutte le operazioni in materia di Ragioneria prescritte per le pubbliche Amministrazioni dal regolamento di contabilità generale.

§ IV. — *Del servizio d'ordine.*

Art. 14.

Appartengono al servizio d'ordine.

*a*) l'Archivio in tre distinte sezioni, quella dei titoli e documenti patrimoniali, quella delle trattazioni amministrative e giudiziarie in corso, e quella dei progetti tecnici e relativi disegni;

*b*) la registrazione e la classificazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

*c*) la copiatura e la revisione;

*d*) la economia interna e la sorveglianza per la conservazione dei mobilio, utensili, registri e carte d'archivio, e collezioni di leggi e regolamenti.

*e*) il servizio e la disciplina degli uscieri.

CAPO TERZO.

**Degli uffici tecnici distaccati e dei custodi.**

§ I. — *Degli uffici e delle sezioni.*

Art. 15.

Con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito quello del Tesoro, e su proposta dell'Amministratore generale, vengono istituiti gli uffici tecnici distaccati, e stabilite le località in cui dovranno risiedere le Sezioni distaccate degli uffici stessi.

Gli uffici tecnici distaccati corrispondono con l'ufficio centrale dal quale dipendono.

Fra i vari uffici, ed anche fra le Sezioni in cui gli uffici stessi siano divisi, dovranno tenersi gli opportuni rapporti per poter soddisfare ad ogni esigenza ordinaria e straordinaria di servizio promiscuo.

Art. 16.

Sono attribuzioni ordinarie degli uffici tecnici distaccati:

*a*) la conservazione della proprietà immobiliare e le proposte dei provvedimenti necessari nei casi di pericoli o di abusi;

*b*) la cura e la sorveglianza del materiale mobile presso gli uffici o magazzini, o dato in consegna personale agli impiegati od agenti dell'Amministrazione;

*c*) il servizio delle dispense d'acqua, perpetue e temporanee, nei limiti e modi determinati dalle concessioni;

*d*) le osservazioni idrometriche e meteorologiche;

*e*) l'osservanza dei contratti vigenti e delle concessioni di ogni natura;

*f*) le perizie preventive delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, la sorveglianza alla esecuzione, e la liquidazione finale tecnica dei crediti degli appaltatori con le proposte di pagamento a termini di contratto;

*g*) l'utilizzazione di tutti i cespiti di produzione, principali ed accessori della proprietà,

*h*) la cura dell'ufficio e dell'archivio, il servizio e la disciplina del personale;

*i*) i rendiconti della consistenza patrimoniale e del materiale mobile, e le statistiche e le note annuali sul personale e sui risultati dello esercizio;

*l*) l'iniziativa delle proposte per il miglioramento del servizio;

*m*) l'adempimento di qualsiasi incarico nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 17.

Le Sezioni adempiono a quelle fra le funzioni indicate nell'art. 16 che sono ad esse affidate dall'ufficio da cui dipendono, ed al quale rispondono del regolare eseguimento, non che dell'opera e della disciplina dei custodi. Compiono pure tutte quelle altre funzioni, di cui siano in via straordinaria incaricati dall'ufficio centrale.

Art. 18.

Qualora in una località, in cui non abbia sede una Sezione distaccata, si renda temporaneamente necessaria l'opera di qualche impiegato, l'Amministratore generale ha facoltà di provvedervi d'urgenza col personale delle Sezioni componenti l'ufficio centrale, od uno degli uffici distaccati, dandone immediata partecipazione al Ministero del Tesoro ed a quello dei Lavori Pubblici.

§ II. — *Dei custodi.*

Art. 19.

Al servizio di sorveglianza sulla proprietà e sull'esercizio, si provvede con un corpo di custodi, sotto custodi ed ausiliari, dipendente dal Ministero del Tesoro, e subordinato agli uffici menzionati negli articoli precedenti.

Le principali attribuzioni del detto personale sono:

*a*) perlustrare le linee, tenendosi in corrispondenza cogli agenti limitrofi;

*b*) scoprire le contravvenzioni ai regolamenti e redigere i relativi verbali, con obbligo di riferirne subito volta per volta ai loro capi immediati;

*c*) regolare le dispense d'acqua e l'esercizio delle concessioni, reprimendone gli abusi con la procedura stabilita dalle vigenti discipline, e che sarà concretata in uno speciale regolamento di servizio;

*d*) curare la manutenzione delle strade proprie dei Canali e riparare i guasti saltuari alle sponde;

*e*) sorvegliare gli alvei e gli edifici denunciando, coi pericoli, la necessità delle occorrenti riparazioni;

*f*) attendere al servizio telegrafico;

*g*) assistere in primavera alla esecuzione delle opere d'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 20.

I custodi e sotto-custodi costituiscono il personale effettivo di sorveglianza.

Gli ausiliari sono nominati dall'amministratore generale, sentito l'ingegnere capo: e finchè durano in tale qualità sono considerati e trattati come personale avventizio

Metà dei posti vacanti di custode sarà sempre conferita ai sotto custodi e tutti quelli di sotto-custode agli ausiliari: in ambo i casi per merito, ed a parità di merito per anzianità.

Sarà riservata l'altra metà dei posti di custodi a sott'ufficiali dell'esercito a termine della legge 8 luglio 1883, n. 1470.

Le nomine e promozioni nel personale dei custodi e sotto-custodi sono fatte dal Ministero del Tesoro.

Art. 21.

I custodi e sotto-custodi, quali ufficiali di polizia giudiziaria, presteranno giuramento innanzi alla pretura nel cui mandamento, per la prima volta, vengono destinati, e l'atto relativo dovrà, a loro cura, essere registrato alle preture dei mandamenti in cui venissero in seguito trasferiti.

Art. 22.

Sono a carico del Ministero dei Lavori Pubblici le spese degli stipendi e delle indennità di visita al personale del Genio civile addetto alla sezione tecnica dell'ufficio centrale, ed agli uffici e alle sezioni distaccate

Tutte le altre spese sono a carico del Ministero del Tesoro.

CAPO QUARTO.

**Riscossione dei prodotti e pagamenti delle spese.**

§ I. — *Riscossione dei prodotti.*

Art. 23.

La riscossione dei prodotti dell'esercizio dei Canali è affidata agli esattori delle imposte dirette nelle forme e con le prerogative sancite dalla legge 20 aprile 1871, n. 192.

E' riservata però all'Amministrazione la facoltà di far versare direttamente nelle Tesorerie provinciali quelle annualità o partite individuali, per le quali si ravvisi ciò conveniente nell'interesse del servizio.

Art. 24.

Nel servizio di riscossione il compito dell'ufficio centrale dei Canali è circoscritto all'accertamento dei prodotti; alle loro iscrizioni in altrettanti ruoli quante sono le esattorie nei cui territori i prodotti medesimi si avverano; ed alla trasmissione dei ruoli alle Intendenze provinciali a seconda della competenza.

Ricevuti i ruoli le Intendenze curano di farli approvare e rendere esecutivi a senso della legge 20 aprile 1871, e provvedono esse stesse all'esaurimento di questa speciale contabilità, come per ogni altro cespite di provento erariale.

Art. 25.

Di tutte le entrate accertate, sia che vengano comprese nei ruoli da riscuotersi dagli esattori, o siano assegnate in versamento diretto alle Tesorerie provinciali, l'ufficio centrale dei canali trasmetterà al Ministero del Tesoro nei primi giorni di ciascun mese un distinto prospetto riassuntivo.

§ II. — *Pagamento delle spese.*

Art. 26.

Ad esclusione dei pagamenti che per l'indole e l'entità della spesa devono farsi mediante mandati diretti emessi dal Ministero del Tesoro, a tutti gli altri pagamenti sarà provveduto coi fondi forniti dal Ministero medesimo mediante mandati a disposizione o d'anticipazione secondo la diversa specie delle spese, intestati all'Amministratore generale, il quale disporrà i pagamenti delle spese con buoni e con ordini riveduti e firmati dal Ragioniere, e sottoscritti dall'Amministratore medesimo, nei modi e colle forme stabilite dal regolamento di Contabilità generale.

I detti buoni sui mandati a disposizione saranno pagati dalla Tesoreria della provincia in cui ha sede l'ufficio centrale, o verranno commutati in vaglia del Tesoro quando si tratta di pagamenti da farsi fuori del territorio della provincia predetta.

Pei pagamenti sui fondi accordati con mandato di anticipazione provvederà l'Amministratore se egli ha ritirato in tutto od in parte dalla Tesoreria l'importo dell'anticipazione.

In tutti i casi l'Amministratore, come ufficiale delegato, dovrà rendere i conti periodici di cui è cenno nel precedente articolo 16.

CAPO QUINTO.

**Conservazione e miglioramento.**

Art 27.

Alla conservazione materiale dei Canali ed al miglioramento dell'esercizio si provvede:

*a*) con le opere annuali di manutenzione e di rinnovazione;

*b*) con le riparazioni che si fanno di urgenza ai guasti eventuali durante l'esercizio;

*c*) con l'esecuzione dei progetti di opere nuove, o con l'acquisto di ragioni di proprietà private.

Art. 28.

Per tutte indistintamente le opere la spesa dovrà essere determinata con perizie preventive da redigersi secondo le modalità stabilite per le opere pubbliche.

È fatta solo eccezione pei casi di assoluta urgenza, che richiedono istantanei provvedimenti, nei quali casi le perizie comprenderanno i provvedimenti già fatti, e le ulteriori opere necessarie al compimento delle riparazioni.

Art. 29.

Le perizie preventive delle spese semestrali di manutenzione e di rinnovazione, indicate nell'art. 27, lettera *a*, dovranno essere allestite entro i mesi di novembre e di maggio di ciascun anno, firmate dagli Ingegneri compilatori, e confermate dall'Ingegnere capo della sezione tecnica, che dovrà trasmetterle all'Amministratore; il quale, ove non v'incontri difficoltà, le invierà al Ministero del Tesoro.

Le perizie predette saranno approvate con Decreto ministeriale da sottoporsi al visto ed alla registrazione della Corte conti.

Art. 30.

Le opere d'urgenza, aventi per iscopo di riparare a guasti eventualmente verificatisi, di ristabilire il servizio, od altrimenti ovviare a pericoli imminenti d'interruzione e a gravissimi danni, saranno approvate dall'Amministratore generale con decreto da trasmettersi, con una copia di esso, coi documenti giustificativi e con una breve relazione, al Ministero del Tesoro, il quale sottoporrà il Decreto stesso al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 31.

Nel caso di assoluta urgenza anche gli ufficiali preposti agli uffici tecnici distaccati ed alle sezioni di essi potranno, sotto la loro responsabilità, dare le prime e più urgenti disposizioni, con obbligo però di riferirne contemporaneamente, e coi mezzi più pronti, all'ufficio centrale od all'ufficio di cui dipendono.

Art. 32.

Gli studi dei progetti di opere nuove, e le trattative per acquisti di opere esistenti, a miglioramento od a completamento della rete dei Canali demaniali, saranno di volta in volta autorizzati dal Ministero del Tesoro.

Art. 33.

L'ufficio centrale dei Canali provvede alla esecuzione delle opere autorizzate, conciliandola con le esigenze dell'esercizio della irrigazione e delle concessioni vigenti.

Salvo casi eccezionali, il prosciugamento in primavera non dovrà durare oltre il 1° aprile e non eccedere i 30 giorni. Quello d'autunno, quando occorra, sarà limitato ad una settimana.

Ambo i prosciugamenti saranno preventivamente notificati mediante appositi manifesti nelle località percorse dai Canali.

CAPO SESTO.

**Dispense d'acqua e concessioni diverse.**

§ I. — *Dispense d'acqua.*

Art. 34.

Le dispense d'acqua si distinguono in perpetue e temporanee.

Alle perpetue si soddisfa a seconda dei diritti.

Le temporanee, a seconda dei casi, si dividono in agricole od industriali.

Le dispense d'acqua ad usi agricoli si fanno per irrigazione estiva e jemale, per forza motrice di opifici rurali e per far ghiaccio.

Le dispense per usi industriali si associano a quelle per gli usi agricoli, alle quali sono sempre subordinate.

Art. 35.

Alle dispense d'acqua temporarie per usi agricoli sarà provveduto in base ad una tariffa-capitolato da approvarsi con decreto del Ministero del tesoro, sentito quello di agricoltura, industria e commercio, nella quale tariffa saranno stabiliti i prezzi e le condizioni.

Per le dispense temporarie invece, ad uso industriale, i corrispettivi e le condizioni saranno, caso per caso, pattuite con speciali contratti soggetti all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 36.

Le concessioni temporanee d'acqua per usi agricoli, stabilite in conformità dei patti e nei limiti della durata della tariffa, sono di competenza esclusiva dell'Amministratore generale dei canali.

Quando invece si facciano contrattualmente per una durata maggiore od a patti diversi da quelli sanciti nella tariffa-capitolato, sono riservate alla competenza ministeriale.

§ II. — *Concessioni diverse.*

Art. 37.

Sotto la denominazione di concessioni diverse si comprendono quelle che si fanno a coloro che verso un corrispettivo da stabilirsi volta per volta chiedono la facoltà:

*a*) di fare opere tanto stabili che amovibili alle sponde o nelle adiacenze dei canali per le costruzioni, per le condotte, e per gli scarichi di acqua;

*b*) di costruire edifizi stabili od amovibili per transiti od acquedotti dall'una all'altra sponda degli stessi canali.

Art. 38.

Le concessioni per opere od edifizi amovibili (lettere *a* e *b* dell'articolo precedente) sono di competenza dell'ufficio centrale dei canali, semprechè il loro effetto non si protragga per oltre un anno, e coll'obbligo della rimozione.

Quando la durata sia maggiore saranno invece subordinate all'approvazione ministeriale.

Sì per le une che per le altre sarà adottato un capitolato normale di patti e corrispettivi.

CAPO SETTIMO.

**Contratti attivi e passivi.**

Art. 39.

L'Amministratore generale provvede di propria autorità alla stipulazione di contratti per opere, provviste e acquisti, vendite, affitti od altri congeneri, occorrenti per la gestione economica dei Canali, pei quali contratti non si richiegga dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato l'avviso del Consiglio di Stato.

Ogni altro contratto non può essere stipulato dal generale Amministratore, se non previa delegazione ed autorizzazione del Ministero.

Art. 40.

Salve le eccezioni stabilite dagli articoli 4 e 5 del testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª), e quelle indicate al precedente capitolo VI, tutti i contratti per opere, provviste, acquisti, vendite, affitti ed altri atti congeneri, occorrenti per la gestione economica dei Canali demaniali, saranno preceduti da pubblici incanti secondo le norme prescritte dalla predetta legge sulla Amministrazione e Contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento approvato col Regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074.

Art. 41.

Gli incanti saranno tenuti di regola nello Ufficio centrale dei Canali.

Possono pure essere tenuti nelle Intendenze di finanza per speciale delegazione del Ministero, o presso gli uffici dipendenti dalla stessa Amministrazione dei Canali, oppure nelle Sotto-prefetture negli uffici di registro, od anche presso pubblici notai con delegazione speciale dell'Amministrazione generale dei Canali, quando motivi speciali di convenienza per l'Amministrazione richiedano di tenere gl'incanti fuori della residenza dell'ufficio centrale.

Art. 42.

Gli incanti saranno regolati da capitoli di oneri contenenti le condizioni comuni a tutti gli appalti, e quelle speciali che più particolarmente si convengono all'oggetto che si propone o si espone alla pubblica gara, come è prescritto dagli articoli 50, 51 e 52, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Nei capitoli di oneri per opere che interessano la proprietà e l'esercizio dei Canali, si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni della legge e dei regolamenti in vigore sulle opere pubbliche e sul servizio del Genio civile, ben inteso che se il lavoro da eseguire importa una spesa eccedente di lire 2000, il progetto relativo col capitolato dovrà essere sottoposto all'esame del Ministero dei Lavori Pubblici (art. 67 del regolamento sulla Contabilità generale).

Art. 43.

I capitoli di oneri e i relativi progetti di contratti da stipularsi in seguito a pubblici incanti o a trattative private, dovranno essere pre-

parati dall'ufficio centrale dei Canali e (qualora si tratti di affari riservati alla competenza del Ministero) sottoposti preventivamente all'approvazione del Ministero del Tesoro, il quale a senso dell'art. 43 del regolamento di Contabilità, comunicherà al Consiglio di Stato, per averne il parere, quelli da farsi a pubblici incanti che superino le lire 40,000, e gli altri da concludersi a trattativa privata che eccedano le lire 8,000.

Art. 44.

Tutti gli atti, i contratti e le concessioni conseguenti a pubblici incanti e a trattative private, di cui nei precedenti articoli 39 e 40, sono soggetti alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non producono i loro effetti per quanto riguarda l'interesse dell'Amministrazione, se non dopo che sono stati regolarmente approvati.

E' delegata all'Amministratore generale la facoltà di approvare oltre alle concessioni di sua competenza di cui al Cap. VI, i contratti stipulati per sua delegazione, non nell'ufficio centrale, tanto in seguito a pubblici incanti che a partiti privati, semprechè il valore complessivo di ogni singolo contratto non ecceda l'importo di lire 8000. Nel caso di maggior valore e qualora il contratto, di un importo anche inferiore alla detta somma, sia però stato stipulato nell'ufficio Centrale o nelle Intendenze di Finanza, l'approvazione ne spetterà al Ministero.

Art. 45.

Andranno esenti da qualsiasi cauzione le concessioni temporarie di acqua per usi agricoli, fatte alle condizioni e limiti di durata della relativa tariffa. Per le concessioni d'acqua a servizio di forza motrice industriale, potrà essere ammessa come cauzione definitiva una prima ipoteca sugli stabilimenti, semprechè l'Amministrazione si sia accertata che il valore di essi sia almeno quadruplo della annualità corrispettiva delle concessioni e che gli stabilimenti siano assicurati dagli incendi.

Potrà essere accettata una cauzione con approbatore per le vendite di alberi cedui o di materiali mobili o di demolizioni non suscettibili di altro uso, semprechè sia pattuito l'obbligo del pagamento anticipato del valore intiero.

In ogni altro caso di concessioni o contratti, per la presentazione della cauzione si osserverà il disposto dell'art. 60 del regolamento di contabilità generale.

Art. 46.

I funzionari incaricati della esecuzione dei contratti e delle concessioni, sono responsabili della esatta osservanza delle condizioni a cui sono vincolati i contratti stessi.

Art 47.

Tutte le spese e provviste, appaltate od eseguite ad economia, senza alcuna eccezione, sono soggette a collaudazione, secondo le norme vigenti per la contabilità generale, e per le opere pubbliche di conto dello Stato.

Alla collaudazione, nei casi in cui sia necessaria, secondo le norme predette, provvederà il Ministero dei Lavori Pubblici, sulla richiesta di quello del Tesoro.

Le provviste, le forniture ed i lavori di minuta economia occorrenti agli uffici ed all'esercizio dei Canali, saranno accertati dallo Ingegnere capo della sezione tecnica o dagli Ingegneri preposti agli uffici distaccati, con le loro firme alle note o fatture di spese, in precedenza alla liquidazione definitiva, riservata alla Ragioneria, per la loro ammissione a pagamento.

## CAPO OTTAVO.

### Disposizioni generali.

Art. 48.

Annualmente, entro il mese di settembre, l'Amministratore generale trasmetterà al Ministero del Tesoro una esposizione ragionata e statistica dello svolgimento e dei risultati di tutti i servizi inerenti alla Amministrazione dei Canali durante l'esercizio finanziario chiuso col mese di giugno precedente.

Per ciò che si attiene al servizio tecnico dei detti Canali, l'esposizione dell'Amministratore generale sarà corredata da una relazione che l'Ingegnere capo gli presenterà all'uopo, entro il termine prescritto, col corredo di tutti i progetti e documenti necessari.

Una copia della esposizione e della relazione suaccennate sarà pure dall'Amministratore generale trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 49.

Entro il 20 agosto di ciascun anno l'amministratore generale dovrà trasmettere al Ministero del Tesoro (Segretariato generale) le proposte pei bilanci dell'entrata e della spesa dell'azienda per l'esercizio finanziario decorribile dal 1° luglio dell'anno successivo, corredando tali proposte di tutte le spiegazioni e giustificazioni che egli ravviserà necessarie per dimostrare gli aumenti e le diminuzioni risultanti dal progetto dei bilanci.

Nei detti bilanci le entrate e le spese saranno ripartite in categorie e capitoli.

Non più tardi del 10 settembre l'Amministrazione generale trasmetterà inoltre al Ministero suddetto il progetto di assestamento del bilancio dell'esercizio in corso e il rendiconto generale consuntivo, col movimento dei beni patrimoniali, per l'esercizio chiuso col precedente mese di giugno.

Art. 50.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno l'Amministratore generale trasmetterà al Ministero del Tesoro gli stati caratteristici di tutti gli impiegati di Segreteria, di Ragioneria e d'Ordine che da lui dipendono, con le opportune informazioni e proposte per ognuno di essi.

Gli stati caratteristici del personale del Genio civile, con le analoghe informazioni e proposte, saranno dall'Ingegnere capo presentati all'Amministratore generale, che, aggiuntevi le proprie osservazioni, ne trasmetterà copia al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 51.

Il patrocinio delle cause, si attive che passive, è affidato alla R. Avvocatura erariale di Torino, alla quale l'Amministratore generale invierà gli atti giudiziali che a lui vengono intimati, procurandole, in tutte le fasi dei vertenti giudizi, le nozioni di fatto necessarie in linea tecnica ed economica per la difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 52.

Dovrà inoltre l'amministratore generale premunirsi del voto della R. Avvocatura erariale sulle transazioni di diritti e ragioni controverse, in sede amministrativa o giudiziale, sulla accettazione o svincolo di cauzioni, sui consensi per iscrizione o cancellazione d'ipoteche, ed in genere su tutti quei provvedimenti che dipendono da apprezzamento legale di un titolo, di un documento o di un diritto dell'amministrazione.

Lo stesso voto è pure obbligatorio sulle formole degli atti di protesta che si dovessero intimare ad istanza dell'amministrazione, e sui progetti di stipulazioni in materia contrattuale.

Art. 53.

Per tutto quanto non sia esplicitamente previsto del presente regolamento si osserveranno le norme vigenti per l'amministrazione delle proprietà e delle rendite demanali, le discipline sullo stato e sul servizio degli impiegati civili, gli ordinamenti sulle opere pubbliche e le leggi ed i regolamenti speciali riferentisi ai Canali demaniali ed allo esercizio della pesca.

Per quanto riguarda gli uffici tecnici e gli impiegati addettivi, saranno osservate le discipline vigenti sul Real corpo del Genio civile.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro Segretario di Stato per gli affari del Tesoro*

GIOLITTI.

*Il Numero* **MMMDCCLXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vedute le deliberazioni 8 settembre 1889 e 2 marzo 1890 del Consiglio comunale di Lunamatrona, relativa alla tariffa della tassa sul bestiame da applicarsi dal 1890, in misura eccedente il massimo stabilito dal regolamento della provincia di Cagliari;

Veduta la deliberazione 23 settembre 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari che approva la tariffa anzidetta;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 7 del citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un biennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È data facoltà al comune di Lunamatrona di applicare nel biennio 1890-91 la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Per ogni pecora, montone e capra oltre l'anno, cent. 50; per ogni agnello e capretto sotto l'anno, cent. 25; per ogni porco oltre l'anno, lire 1,50; detto sotto l'anno cent. 75; per ogni vacca e bue non di agricoltura lire 1,75; per ogni toro e giovenca, lire 1,50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

# NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

**ESERCITO PERMANENTE.**

*Arma dei carabinieri Reali.*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Bottoni Melchiorre, tenente legione Bari, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° giugno 1890.

*Arma di fanteria.*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Cariati Giovanni, sottotenente in aspettativa per sospensione dall'impiego a Roma, richiamato in servizio al 3° bersaglieri.

Centurione Giulio, id. id. per motivi di famiglia a Genova, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

*Arma di cavalleria.*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Strada Giovanni, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Roma, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

*Arma di artiglieria.*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

De Maria cav. Luigi, colonnello incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero guerra, nominato comandante il 26 artiglieria.

Incoronato cav. Antonio, id direttore territoriale d'artiglieria di Napoli, id. direttore d'artiglieria della fonderia di Napoli.

Maggioni cav. Luigi, id. direttore territoriale d'artiglieria di Piacenza, id. id. dell'arsenale di costruzione di Napoli.

Mangiagalli cav. Antonio, tenente colonnello direttore d'artiglieria della fonderia di Napoli, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero della guerra e concessi gli assegni di colonnello.

Bisesti cav. Paolo, id. incaricato della direzione territoriale di artiglieria di Messina, nominato direttore territoriale di artiglieria di Messina, concessi gli assegni di colonnello.

Sabbia cav. Achille, id. id. dell'arsenale di costruzione di Napoli, incaricato del comando del 20 artiglieria.

Lanfranchi cav. Carlo, tenente colonnello scuola applicazione artiglieria e genio, trasferito nello stato maggiore dell'arma ed incaricato delle funzioni di direttore territoriale d'artiglieria di Piacenza.

Bellingeri cav. Giuseppe, id. 11 artiglieria, id. id. ed incaricato delle funzioni di direttore territoriale d'artiglieria di Napoli.

*Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Preve Biagio, capitano di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 1° giugno 1890, inscritto nella riserva.

*Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.*

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Tricomi Francesco, sottotenente artiglieria distretto Girgenti, nato nel 1867, accettata la dimissione dal grado.

**MILIZIA TERRITORIALE.**

Con R. decreto del 18 maggio 1890:

Bianchi Giovanni, sottotenente fanteria, 57 battaglione Brescia, tolto dai ruoli degli ufficiali della milizia territoriale in applicazione dell'art. 2 R. decreto 12 luglio 1888.

Ruggieri Pasquale, cittadino domiciliato a Lecce, avente i requisiti determinati dal R. decreto 8 aprile 1888, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma del genio, ed assegnato alla 26ª compagnia Salerno.

Si presenterà nelle ore antimeridiane del 15 luglio p. v. al distaccamento del 3 genio in Roma per prestarvi il prescritto servizio.

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto 13 aprile 1890:

Gavazzi Giovanni, scrivano locale di 1ª classe, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, a decorrere dal 16 aprile 1890.

Con R. decreto 20 aprile 1890:

Piola comm. Vincenzo, capitano di porto ispettore, collocato a riposo, sulla sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età.

GALLI cav. Fausto, capitano di porto di 1ª classe, collocato a riposo, sulla sua domanda, per motivi di salute.

Salerno Roberto, commissario di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° maggio 1890.

Con R. decreto del 24 aprile 1890:

Massard cav. Salvatore, capitano di porto di 1ª classe, collocato a riposo, sulla sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età.

Con Regi decreti 1° maggio 1890:

Torrini cav. Alceste, capitano di porto di 2ª classe, promosso capitano di porto di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 7000, a datare dal 1° maggio 1890.

Fiorito cav. Lorenzo, id, id. id.

Mirabelli cav. Saverio, id., id. id

Sartorio cav. Agostino, capitano di porto di 3ª classe, promosso capitano di porto di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 6000, a datare dal 1° maggio 1890 (turno di anzianità).

Badami cav. Antonino, id.. id. id. (id).

Ravenna cav. Antonio, id., id. id. (turno a scelta).

Zicavo cav. Giovanni, ufficiale di porto di 1ª classe, promosso capitano di porto di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire 4500, a datare dal 1° maggio 1890.

De Agostini Giacomo, id., id. id.

Berlingeri Vincenzo, id., id. id.

Fossi Palamede, ufficiale di porto di 2ª classe, promosso ufficiale di porto di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3500, a datare dal 1° maggio 1890.

Anselmi Pietro, id.. id. id.

Olivieri Antonio, id, id id. id

Melis cav. Carlo, ufficiale di porto di 3ª classe, promosso ufficiale di porto di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3000, a datare dal 1° maggio 1890.

Chierchia Luigi, id., id. id. id.

Bettoni Vespasiano, applicato di porto di 1ª classe, promosso, per risultato di esame, ufficiale di porto di 3ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2500 a datare dal 1° maggio 1890.

Moretti Umberto, id, id. id. id.

Ferraro Augusto, applicato di porto di 2ª classe, promosso applicato di porto di 1ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2000, a datare dal 1° maggio 1890.

Puliti Aurelio, licenziato d'istituto tecnico, nominato, per risultato di esame, applicato di porto di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 1500, a datare dal 1° maggio 1890.

Ghezzi Enrico, tenente di vascello nello Stato Maggiore Generale della regia Marina, trasferito, a sua domanda, nel corpo delle capitanerie di porto, e nominato ufficiale di porto di 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 3000, a datare dal 1° maggio 1890.

Boccardo Giovanni, capo tecnico di 3ª classe (congegnatore) addetto all'ufficio idrografico della regia Marina in Genova, promosso capo tecnico di 2ª classe, con l'annua paga di lire 2500, a decorrere dal 1ª maggio 1890.

Con RR. decreti dell'11 maggio 1890:

Pappalardo Alfonso, capitano di fregata, collocato nella posizione di servizio ausiliario ed inscritto col suo grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° giugno 1890.

Corridi Ferdinando, tenente di vascello, promosso capitano di corvetta, a decorrere dal 1° giugno 1890.

Biancheri Angelo, capitano di vascello, nominato comandante del piroscafo « Washington ».

Ghigliotti Effisio, capitano di fregata, esonerato dalla carica di comandante della corazzata « Terribile ».

Muratgia Francesco, capo macchinista di 1ª classe, collocato a riposo in seguito di sua domanda, a decorrere dal 16 maggio 1890.

Adami cav. Antonino, capitano di porto di 2ª classe, reggente la carica di capo sezione nel Ministero della marina, esonerato dalla medesima carica, dal 1° giugno 1890.

Ascoli cav. Domenico, capitano di porto di 3ª classe, destinato a reggere la carica di capo sezione nel Ministero della Marina, dal 16 giugno 1890.

Con Regio decreto del 15 maggio 1890:

Farina Carlo, capitano di vascello, esonerato dalla carica di comandante dell'ariete torpediniere « Giovanni Bausan ».

Con RR. decreti del 18 maggio 1890:

Mirabello Carlo, capitano di fregata, nominato comandante della regia corvetta *Vettor Pisani.*

Crespi Francesco, capitano di fregata, esonerato dalla carica di comandante del trasporto *Città di Napoli* e nominato comandante del trasporto *Conte Cavour.*

Troiano Giuseppe, capitano di corvetta, nominato comandante della fregata *Vittorio Emanuele.*

Zino Enrico, capitano di corvetta, esonerato dalla carica di comandante della terza squadriglia di torpediniere e della torpediniera 85 S.

Ruggiero Vincenzo, capitano di corvetta, nominato comandante del 1° gruppo delle torpediniere in riserva 1ª categoria, aggregate alla difesa locale nella sede del 3° dipartimento marittimo, in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Ferracciù Ruggero.

Spezia Emilio, tenente di vascello, esonerato dalla carica di comandante della torpediniera 92 S.

Cantelli Alberto, tenente di vascello, nominato comandante della torpediniera 97 S, in sostituzione dell'ufficiale di vascello di pari grado Serra Eugenio.

D'Agostino Giovanni, tenente di vascello, nominato comandante del piroscafo « Murano » in sostituzione di Chierchia Gaetano, testè promosso capitano di corvetta.

Pagano Nicola, tenente di vascello, esonerato dalla carica di comandante della torpediniera 59 S.

Buglione di Monale Onorato, tenente di vascello, esonerato dalla carica di comandante della torpediniera 98 S.

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:*

Con Reali decreti 20 aprile, 8 e 11 maggio 1890:

Campari cav. Giovanni, segretario di ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio.

Bardella Giovanni, ufficiale di scrittura di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per età avanzata.

Mari Giovanni, scrivano locale nell'Amministrazione della Guerra, è nominato economo magazziniere di 3ª classe nelle Intendenze.

Mascalini Enrico, commesso gerente demaniale, è nominato vice segretario di ragioneria di 3ª classe.

## MINISTERO
## di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

### *Trasferimento di privativa industriale.*

Con atto privato stipulato a Roma il 31 gennaio 1890, ed ivi registrato nel giorno 11 marzo 1890, al n 13088, reg. 50, il sig. *Marzi Giovanni Battista* domiciliato a Roma, ha ceduto e trasferito al *Ministero della Guerra* i diritti che gli competono sull'attestato di privativa industriale rilasciatogli in data 14 luglio 1885, vol. 36, n. 437 della durata di quindici anni a partire dal 30 giugno 1885, e sull'attestato completivo rilasciatogli in data 7 dicembre 1889, vol. 52, numero 111, per il trovato designato col titolo « Bersaglio elettrico, sistema G. B. Marzi ».

La cessione però è limitata esclusivamente alle esercitazioni della truppa al tiro col fucile, ed il cedente si riserva di poter usufruire della sua privativa per tutto ciò che non riguarda l'Amministrazione della Guerra.

Il relativo atto di trasferimento venne presentato all'ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero nel giorno 3 maggio 1890, e venne ivi registrato al n. 991, per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731.

Roma, li 24 maggio 1890.

*Il Direttore* G. FADIGA.

## MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Con decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, in data 19 corrente, venne approvata la nomina del professore *Emanuele Fergola* a socio ordinario residente del Regio Istituto di incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli.

E ciò in conformità dell'art 7 dello stato di detto Ente, approvato col R. decreto 16 settembre 1887, n. 4976.

N. 17841 Div. 2ª.

## Il Prefetto della Provincia di Roma

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1883, n. 42609, col quale fu espropriato a danno di Rigacci Gabriele fu Pietro, l'intero fabbricato posto in Roma via Ponte Quattro Capi ai civici nn. 42 al 47, distinto in mappa n. 218;

Veduto il certificato storico catastale dell'Agenzia delle Imposte e Catasto di Roma, dal quale risulta che parte dello stabile predetto, distinto in catasto col numero di mappa 218-1, apparteneva all'epoca dell'esproprio ai signori Rigacci Gabriele, Serafino e Pasquale fu Pietro, mentre al signor Rigacci Gabriele fu Pietro apparteneva l'altra parte distinta col numero di mappa 218-2;

Ritenuto quindi che l'intestazione della Ditta espropriata nel decreto sopracitato deve essere modificata giusta le risultanze del Registro catastale, partite fabbricati;

**Decreta:**

L'indicazione della Ditta espropriata nel decreto 10 dicembre 1883 n. 42609 è rettificata nel modo seguente: Rigacci Gabriele fu Pietro e Rigacci Gabriele, Serafino e Pasquale fu Pietro, proprietari dell'intero stabile via Ponte Quattro Capi, nn. 42 al 47, distinto in mappa coi nn. 218-1 e 2.

Il presente decreto sarà sottoposto a tutte le formalità di legge.

Roma, 8 maggio 1890.

Per il Prefetto
CAROSIO.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Il Segretario
E. BALDOVINO.

Registrato a Roma, il 9 maggio 1890, al registro 137 n. 7203, Gratis.

*Il Ricevitore:* CACCIATORI.

### OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
**fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano**
*il dì 26 maggio 1890.*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

**Barometro a mezzodì** . . . . . 757, 6
**Umidità** relativa a mezzodì . . . . . 60
Vento a mezzodì . . . . . SE. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . quasi tutto coperto da cumuli.
**Termometro centigrado** { massimo 24°, 1, minimo 15°, 4,

*26 maggio 1890*

Europa pressione alquanto bassa intorno Baltico, alquanto elevata Sudovest, a 760 Sud. Danzica 751.

Italia 24 ore: barometro stazionario Sud, disceso fino 4 mm. Nord, pioggie diverse, temporali continente; temperatura non aumentata. Stamane cielo nuvoloso coperto; venti specialmente meridionali, deboli freschi; barometro 756 mill. Nord; 760 a 761 Sud Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti freschi specialmente terzo quadrante; cielo nuvoloso caliginoso con qualche pioggia temporale specialmente Italia superiore.

# PARTE NON UFFICIALE

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 26 maggio 1890.

*Presidenza del presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

VACCHELLI presenta la relazione sul bilancio dei lavori pubblici.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che accetta una interpellanza dell'on. Bonfadini, da svolgersi a sua volta.

*Svolgimento di una interpellanza del deputato Bovio ed altri.*

BOVIO svolge la seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'interno sulla violazione del diritto di riunione privata compiuta il giorno 11 maggio contro il Congresso democratico.

Capone — Maffi — Ferrari E. — Ferrari Luigi — Imbriani — Pantano — Fazio — Sacchi — Caldesi — Mellusi — Garavetti — Sani — Sanguinetti Cesare — Lagasi — Villanova — Mussi — Mazzoleni — Ferri — Tedeschi — Cavallotti e Basetti ».

Crede di dover dare una certa larghezza allo svolgimento della sua interpellanza, abbandonandone altre; riferendosi più che ai fatti, ai principii di governo che li motivarono.

Vuole trattare e riconoscere le cose quali sono, affinchè, non solo i partiti si possano riconoscere, ma perchè il paese possa giudicare, nella prossima lotta elettorale, secondo il valore di ciascuno. (Benissimo! a sinistra).

Non vuole eclissi d'istituzioni, non tumulti, non ire, ma in un'orbita legale la ampia discussione di quanto può essere di giovamento intellettuale e materiale al paese.

Ora a questo si tendeva nella riunione della democrazia, nella quale convennero spiriti eletti, non desiderosi di altro che di quel bene. Saranno dottrinarismi, ma se non vi è male a lasciarli passare, come disse l'on. Bonfadini, non vi può essere, anzi, che bene; inquantochè risultamenti ne sono stati i fatti più splendidi della nostra rivoluzione. (Bravo! a sinistra).

Ora, invece di questo lasciar passare, i radunati trovarono carabinieri e agenti di polizia.

Non discute se si trattasse di luogo pubblico o privato. La incontestabile importanza del fatto non stà qui, perchè esso non comporta interpretazioni restrittive; ma nel principio assai più alto delle pubbliche libertà.

Si son veduti operai adunarsi e procedere pacificamente per chiedere una diminuzione nelle ore di lavoro; e furono inesorabilmente respinti.

Ma i movimenti non si reprimono così; si tramutano, e ne succedono i fatti di Romagna. L'ordine non si stabilisce sugli uccisi, ma nel prevenire le uccisioni.

Ma dei rappresentanti del paese è obbligo sanar le ferite; che altro potrebbero fare? (Bene! Bravo! a sinistra). Il soldato però deve avere altro bersaglio che quello dei petti dei fratelli, deve avere quello dell'onore. (Approvazioni a sinistra — Commenti a destra).

Si prendono invece a perseguitare perfino le epigrafi, le piccole frasi, le piccole cose; persecuzione che viene da *micromania*, qualità opposta a quante ne derivano da un animo nobile e grande.

Ma di queste incessanti e generali persecuzioni quali sono i motivi? Vi è in Italia un grande partito socialista, repubblicano o reazionario? Che sintomi si hanno di terribili rivolgimenti? Tutti gli eventi i più varii si sono svolti in Italia, senza che nessun disordine ne sia succeduto.

La esitanza del Governo tra il vecchio ed il nuovo programma ha reso paurosa ed incerta la magistratura e la polizia

Non tema il Governo gli avversari; chè, se hanno base nel popolo, non potrà precludere ad essi l'avvenire; non s'illuda delle carezze de'salvatori dell'ultim'ora.

Tema piuttosto della distanza che si crea tra di esso ed il paese; perchè in questa distanza è il pericolo vero.

Attende una risposta che riveli non idee di polizia ma alti concetti di Governo. (Applausi all'estrema sinistra).

CRISPI, presidente del Consiglio, (Vivi segni di attenzione) nota che l'interpellante non potendo trovare argomenti in favore alla sua tesi, l'ha allargata fino a chiedergli conto del suo sistema di Governo. Ma i suoi atti, le leggi che ha presentate manifestano il concetto e l'indirizzo del Governo.

Egli ha sempre voluto e vuole la libertà, perch'essa è la via del bene; ma non può consentire che si approfitti dell'atonia delle classi temperate per dare al popolo un'educazione ch'egli stima pericolosa. (Approvazioni al centro) Il Governo ha il dovere di tutelare il diritto plebiscitario e se non lo tutelasse si renderebbe traditore. (Bene! al centro).

I diritti di associazione e di riunione sono fra i più importanti tra quelli garantiti dallo Statuto. Il primo non è regolato dalla legge, il secondo lo è da quella di pubblica sicurezza.

Dopo il viaggio dell'anno scorso fatto in Francia dai pacificatori, nel quale si parlò più contro la pace che per la pace... (Vive approvazioni a destra e al centro).

PANTANO. Non è vero. (Rumori).

PRESIDENTE richiama all'ordine il deputato Pantano.

CRISPI, presidente del Consiglio. Fino d'allora egli con suo telegramma avvertì i funzionari che i luoghi di pubblica riunione non cessano d'essere tali quand'anche non vi entrino che gl'invitati. Così si intende la libertà in Inghilterra. (Interruzioni all'estrema sinistra)

Ivi nessuno si lagna della presenza degli agenti del Governo.

L'onorevole Bovio ha inveito anche contro le sentenze dei magistrati, perchè esse sono la prova che le repressioni del Governo non hanno ecceduto.

Egli non teme le manifestazioni pacifiche; ma non sono tali quelle dove si lanciano sassate ai soldati e si ammazzano ufficiali. (Approvazioni).

Secondo certuni, i soldati dovrebbero rimanere sempre con le mani incrociate. (Approvazioni — Applausi).

Il Governo non vuole e non deve lasciarsi sopraffare. Non teme nessun partito; ma non può permettere che i partiti minino la società (Interruzioni all'estrema sinistra).

Si vuol fare alla Camera quello che si vuol fare fuori, ed egli non si lascerà sopraffare. (Approvazioni — Interruzione del deputato Pantano e richiamo all'ordine da parte del presidente).

BOVIO. Oggi il programma della democrazia, che fu trovato anodino anche dai moderati, fu trovato una bombarda. (Si ride). A chi si crederà: al documento, o al giudizio datone dal presidente del Consiglio?

I documenti parlano meglio delle parole. Queste non servono che a provare un mutamento, una trasformazione nel programma del presidente del Consiglio.

Deplora il giudizio dato dal presidente del Consiglio su quegli amici che, per un alto fine civile si sono recati in Francia: ed alla cui opera si deve se danni maggiori non sono seguiti. (Rumori e risa).

Non essendo sodisfatto, presenta la seguente mozione:

« La Camera, ritenuto che le disposizioni della legge di pubblica sicurezza non consentono l'intervento degli agenti della pubblica forza nelle private riunioni, invita il Governo a rispettare le libertà garantite dallo Statuto.

« Bovio, Pellegrini, Fazio, Pais, Ferrari Ettore, Pantano, Imbriani, Badaloni, Armirotti, Villanova, Meyer, Cavallotti, Sani, Ferrari Luigi. »

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che si discuta prima che incominci la discussione del bilancio dell'Interno.

DI RUDINI', ritenendo necessario che la Camera si pronunzi, si associa alla proposta, purchè la discussione della mozione rimanga separata da quella del bilancio.

PRESIDENTE avverte, per evitare la duplicazione della stessa discussione, che quegli oratori che parleranno sulla mozione, non potranno poi rinnovare il discorso a proposito del bilancio.

NICOTERA, chiede che non si pregiudichi il diritto di quelli che intendono occuparsi della politica interna del Governo in occasione del bilancio.

BONGHI crede che non ci sia pericolo di confusione, perchè quei deputati che vorranno esaminare l'indirizzo politico del Governo s'inscriveranno sulla mozione.

PRESIDENTE. Rimane inteso che i deputati già inscritti sul bilancio potranno trasportare la loro inscrizione sulla mozione ed avranno la precedenza sugli altri.

NICOTERA acconsente, purchè in occasione della mozione si possa discutere tutto l'indirizzo del Governo.

PRESIDENTE. Non v'ha dubbio. (Conversazioni animate).

*Seguito della discussione del bilancio della pubblica istruzione.*

PRESIDENTE ricorda che nella tornata di venerdì, la discussione giunse al capitolo 56.

CHIALA, sul capitolo 57: Sussidii ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica, raccomanda che al ginnasio di Aosta venga aggiunto il primo corso liceale.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dichiara che si studierà di appagare il desiderio espresso dall'on. Chiala.

(Approvansi i capitoli dal 57 al 59).

COSTANTINI chiede se non creda il ministro compiuto l'esperimento per la militarizzazione dei convitti nazionali, e se non creda di dover istituire in Roma un convitto nazionale.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, non intende di estendere la militarizzazione dei convitti, e dichiara che del fatto esperimento si stanno raccogliendo i risultati. Aggiunge che sono in corso, con la provincia ed il comune di Roma, le pratiche per la fondazione di un convitto nazionale in questa città.

COSTANTINI prende atto delle dichiarazioni del ministro

CAVALLETTO domanda spiegazioni sull'istituendo convitto nazionale a Tivoli.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, avverte che quel convitto non esclude l'altro che deve fondarsi in Roma.

(Approvansi i capitoli 60 e 61).

DE SETA deplora che i convitti non siano ordinati in modo da poter tenere i giovani durante le vacanze, e che durante quel periodo pur si debba pagare la pensione.

Il regolamento prescrive che debbano continuare a pagare la retta anche i giovani usciti per ragione di salute.

Confida che il ministro correggerà queste difettose disposizioni.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che le vacanze sono facoltative, e l'amministrazione sarebbe resa difficile se si dovesse fare il conto dei giorni per i quali alcuni convittori non debbono pagare la retta.

DE SETA insiste nelle sue osservazioni.

(Approvansi i capitoli sino al 64).

LUCIFERO loda alcuni provvedimenti presi dal ministro per rendere più pratico l'insegnamento nelle sezioni di agrimensura degli Istituti tecnici.

Però quei provvedimenti furono presi ad anno scolastico cominciato; sicchè egli teme che possano avere conseguenze pericolose negli esami.

Domanda al ministro quali siano le sue intenzioni intorno al pareggiamento dell'Istituto di Catanzaro, e gli raccomanda di provvedere al più presto possibile.

INDELLI ringrazia il ministro delle assicurazioni date per il Ginnasio di Monopoli.

MINOLFI raccomanda al ministro la scuola mineraria di Caltanissetta della quale dovrebbe farsi una sezione dell'Istituto tecnico, sicchè i giovani licenziati potessero essere ammessi alle Università.

Spera che non gli si dirà che le condizioni del bilancio non permettono di tener conto delle sue raccomandazioni.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, terrà conto delle raccomandazioni dell'onor. Lucifero e dell'onor. Minolfi. Crede opportuno semplificare i programmi degli istituti tecnici; in special modo quando si venga ad un riordinamento generale.

COSTANTINI si unisce alle raccomandazioni dell'onor. Lucifero. Deplora poi il disordine che deriva dal non aver coordinato gli orari coi programmi per gli studi di agronomia.

Crede poi che sarebbe opportuna la soppressione di alcune sezioni speciali d'istituti speciali, poichè l'utile che se ne trae è veramente di troppo inferiore alla spesa. Maggiore efficacia avrebbero se fossero costituite in istituti autonomi, perchè la spesa non sarebbe molto maggiore, ma si potrebbero ordinare e costituire per modo da averne risultamenti seri e positivi.

Chiede al ministro come si trovi inscritta in bilancio una spesa che fa parte del capitolo 70 per commissari agli esami di licenza presso gli istituti, mentre questi commissari non si mandano affatto.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che la legge lascia facoltà di mandare e non mandare questi commissari. Nel capitolo è rimasta casualmente la formula, ma la spesa di lire 20,000 fu diminuita l'anno scorso.

Dubita se, nel costituire in istituti autonomi, certe sezioni industriali si avrebbe un vero vantaggio.

Quanto agli orari sono stati stabiliti quelli che sono parsi più convenienti per le necessità locali.

ARCOLEO, relatore, nota che la diminuzione di 20,000 lire al capitolo 70 non si riferisce solo ai commissari di esame, ma all'insieme del capitolo stesso.

MINOLFI osserva che la spesa per la sezione mineraria a Caltanissetta non importerà che minima spesa.

(Si approvano i capitoli dal n. 65 al n. 72).

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, al capitolo 73, ripete a proposito del pareggiamento e conversione di alcune scuole tecniche quanto ha detto per i ginnasi e i licei.

DILIGENTI nota che i comuni i quali sostengono la massima parte della spesa per le scuole tecniche, non vi hanno ormai quasi più alcuna ingerenza, con grave pregiudizio degli interessi della istruzione popolare; anche non considerando gli attriti che ne conseguitano tra le autorità municipali e scolastiche.

Ritiene che questi inconvenienti potrebbero eliminarsi con la istituzione di una Giunta di vigilanza.

Il pareggiamento poi del ginnasio inferiore con la scuola tecnica crede che sia stato di grave detrimento per quest'ultima e chide che si venga ad un definitivo ordinamento della istruzione secondaria.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dubita che gli attriti notati dall'onorevole Diligenti non si siano manifestati che molto ristrettamente; poichè sono i municipi stessi che appunto invocarono il provvedimento che l'onorevole Diligenti condanna.

Delle Giunte di vigilanza si parlerà in occasione di un riordinamento generale.

DILIGENTI non crede che l'argomentazione del ministro distrugga la sua osservazione della necessità di una maggiore influenza locale nella istruzione primaria e tecnica.

(Si approvano i capitoli dal n. 73 al n. 78).

MERZARIO parla sul capitolo 79, *Scuole normali*. Sollevò già dei dubbi sulla efficacia degli esami di licenza delle scuole elementari; e dopo la relazione pubblicata, in proposito, dal ministro, i suoi dubbi non si sono dissipati; poichè dai rapporti locali che vi sono compresi risulta come sia in essi, in generale, curata assai più la forma che la sostanza.

Non crede, per conseguenza, che l'attestato di quegli esami possa essere titolo sufficiente per l'ammissione agli istituti d'istruzione secondaria.

Conclude augurandosi che il ministro voglia riparare agli inconvenienti lamentati.

CUCCHI LUIGI. Gli risulta che, in un grandissimo numero di comuni, negli ultimi anni non fu dato l'esame detto di proscioglimento, che dà poi il diritto ad essere inscritti nelle liste amministrative e politiche.

Domanda al ministro come intenda di riparare a questo inconveniente.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, risponde all'onorevole Merzario che continuerà ancora a studiare se non convenga di ristabilire l'esame di ammissione nei ginnasi e nelle scuole tecniche.

Dopo che gli studi saranno compiuti vedrà quello che si dovrà fare, se si dovranno modificare le Commissioni esaminatrici degli esami di licenza elementare, oppure se non sia opportuno ristabilire puramente e semplicemente l'esame di ammissione.

Quanto alla perdita che provione all'erario dalle abolite tasse di ammissione nei ginnasi, la ragioneria del Ministero l'ha calcolata a sole 32,000 lire.

TUBI richiama l'attenzione del ministro sopra la rilassatezza colla quale in molti Comuni sono osservate alcune prescrizioni della legge sulla istruzione obbligatoria.

Lamenta inoltre la soverchia indulgenza con cui in molti Comuni si compiono gli esami così detti di proscioglimento.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che provvederà agli inconvenienti lamentati dall'onorevole Tubi.

CITTADELLA crede che la cura per l'istruzione della donna sia una delle caratteristiche del tempo presente.

Una delle professioni che ora si offrono alle donne è quella di maestra, nella quale, oltre alle qualità intellettuali, occorrono quelle educative.

Per sviluppare queste crede opportuna molto l'istruzione religiosa, scevra da pregiudizi e da influenze di partiti.

Deplora che parecchie maestre elementari non abbiano, per mancanza d'istruzione religiosa, quel contegno che sarebbe desiderabile, e conclude raccomandando al ministro il pareggiamento di due scuole normali della provincia di Padova, e di far sì che in genere la cultura delle nostre maestre sia completa da tutti i lati. (Approvazioni).

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che da noi la scuola normale femminile non serve solo a preparare maestre, ma anche come istituto secondario per le donne.

Terrà conto di quanto ha detto l'onorevole Cittadella per il pareggiamento di due scuole normali femminili della provincia di Padova.

CUCCHI LUIGI torna a raccomandare al ministro di far sì che in tutti i Comuni si diano gli esami di proscioglimento, che dànno diritto alla iscrizione nelle liste elettorali politiche ed amministrative.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, vedrà se vi sarà il modo di pigliare un provvedimento, anche temporaneo, che sodisfi ai desideri espressi dall'onorevole Cucchi.

COSTANTINI prende atto delle dichiarazioni del ministro, il quale ha detto che studierà se non convenga ristabilire gli esami di ammissione al ginnasio ed alla scuola tecnica.

Non crede poi che l'abolizione della tassa di ammissione al ginnasio ed alle scuole tecniche abbia prodotto un danno all'erario di sole 32,000 lire.

È sua opinione che l'abolizione di questa tassa sia stata illegale.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, dice che abolito per legge l'esame di ammissione, un parere del Consiglio di Stato lo autorizzò ad abolire anche la tassa.

*Presentazione di una relazione.*

TORRACA presenta la relazione sul disegno di legge per le pensioni al personale degli istituti comunali e provinciali divenuti governativi.

*Continuazione della discussione del bilancio della pubblica istruzione.*

(Sono approvati i capitoli fino all'84).

GIORDANO-APOSTOLI parla sul cap. 85 deplorando la disparità di trattamento che si fa nel distribuire alle varie Provincie i sussidi per l'istruzione elementare.

Egli è convinto che la Commissione ha fatto con imparzialità il suo dovere; ma alcune Provincie sono state meno pronte nel chiedere e perciò poco o nulla hanno ottenuto. Spera che il Ministero saprà porvi riparo.

ARCOLEO, relatore, dimostra che vera sperequazione non vi è, perchè i sussidi furono dati in proporzione delle scuole che vi sono nei diversi Comuni.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, si associa alle spiegazioni del relatore, e dichiara che egli non ha mancato e non mancherà di fare in modo che gli aiuti dello Stato alla istruzione primaria siano distribuiti con equità tra le diverse provincie.

GIORDANO APOSTOLI insiste nelle osservazioni che aveva fatto per i sussidi che si danno su domanda dei Comuni. Ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni.

BONGHI dice che mancano i criteri e le norme per la distribuzione dei sussidi.

Sono quistioni molto discusse in Inghilterra, e che meritano maggiore considerazione che non si accordi loro per solito in Italia.

Tutta questa materia dovrebbe essere diligentemente regolata per evitare le disuguaglianze che l'onorevole Giordano-Apostoli ha deplorato.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice che la Commissione la quale presiede alla distribuzione dei sussidi, è stata sempre operosa e degna di lode per la sua imparzialità.

Spiega le ragioni delle disuguaglianze lamentate, e dichiara non essere esatto che non vi siano norme regolamentari per la distribuzione dei sussidi.

Merzario fa parte della Commissione per i sussidi, e dice all'onorevole Bonghi che i criteri per la distribuzione sono stabiliti da un apposito regolamento.

BONGHI non nega che il regolamento vi sia, ma sostiene che mancano dei principii generali direttivi.

Non crede che la Commissione per i sussidi debba essere composta come ora è; quella Commissione dovrebbe essere e sentirsi responsabile dell'opera sua.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, risponde all'onorevole Bonghi che delle proposte fatte dalla Commissione e dal ministro accettate, il ministro assume la responsabilità.

La Commissione non fu convocata da qualche tempo perchè lo stanziamento per i sussidi era esaurito.

(Approvasi i capitoli sino al 100).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

IMBRIANI non era presente allo svolgimento dell' interpellanza Bovio; ma ha saputo che l'onorevole presidente del Consiglio ha pronunziato delle parole offensive contro gli italiani che l'anno scorso andarono in Francia.

Non può lasciar passare senza protesta queste parole, e non aggiunge altro, perchè l'onorevole ministro non è presente.

*Comunicazione d' interpellanza.*

PRESIDENTE comunica questa interpellanza del deputato Perroni Paladini:

« Il sottoscritto chiede d' interpellare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sul quaderno di oneri per le nuove convenzioni postali marittime ed in specialità sulla soppressione di parecchie linee interessanti il porto di Messina ».

Dichiara che il ministro ha accettato questa interpellanza proponendo che sia inscritta nell'ordine del giorno dopo le altre.

PERRONI PALADINI consente.

La seduta termina alle 6,55.

## Reale Accademia di Belle Arti in Milano

### Esposizione di Belle Arti

La R. Accademia di Belle Arti di Milano, farà in avvenire, invece delle sue solite esposizioni annuali, una esposizione triennale.

La prima esposizione triennale sarà aperta nel venturo anno 1891, dal 1° maggio a tutto il 30 giugno.

In questa esposizione saranno conferiti i seguenti premi:

Tre premi Principe Umberto di lire 4000 ciascuno per le tre opere di pittura e di scultura più commendevoli tra le esposte.

Tre premi Saverio Fumagalli di lire 4000 ciascuno:

1° alla scultura;

2° alla pittura di figura (religiosa, storica, di genere, ritratto);

3° alla pittura di paesaggio, marina, prospettiva, animali, fiori, ecc.

Per non alterare, nella trasformazione del premio Fumagalli d'annuale in triennale, i diritti d'età dei concorrenti a norma della fondazione, è determinato, per questa volta, che i concorrenti per la scultura dovranno provare di non aver compiuto i trentadue anni, per la pittura di figura i trentaquattro, per la pittura di paesaggio, marina, ecc., i trentatre.

Un premio Antonio Gavazzi di lire 4000 per un'opera di pittura rappresentante soggetto storico, esposta da un artista uscito dalla scuola di pittura di questa Accademia nell'ultimo quinquennio.

In tutti questi concorsi le opere premiate rimarranno all'autore.

Il regolamento per l'epoca della consegna, l'ammissione e l'esposizione delle opere sarà pubblicato più tardi.

Si avverte che un'artista non potrà esporre più di tre opere dello stesso genere.

Le opere esposte potranno, colle norme da fissarsi, essere mandate alla esposizione di Palermo per cura del Comitato di Milano.

Gli artisti che desidereranno avere schiarimenti potranno sin d'ora rivolgersi al segretario della R. Accademia.

Milano, 28 aprile 1890.

*Il Presidente*
EMILIO VISCONTI VENOSTA.

*Il Segretario*
GIULIO CAROTTI.

REGOLAMENTO *pei premi da conferirsi nella Esposizione triennale della R. Accademia di Belli Arti di Milano.*

Art. 1.

La R. Accademia di belle arti di Milano apre, ogni tre anni a cominciare dall'anno 1891, una pubblica esposizione di opere d'arte che si terrà nel Palazzo di Brera.

La R. Accademia pubblicherà un anno prima dell'apertura della Esposizione l'annuncio del giorno in cui sarà inaugurata e le norme di essa, le quali saranno determinate da uno speciale Regolamento.

Art. 2.

In questa occasione sono, per cura della R. Accademia, conferiti i seguenti premi:

Tre premi Principe Umberto di lire 4000 ciascuno, istituiti, presso l'Accademia, dalla Munificenza di Sua Maestà, per le tre opere di pittura e di scultura che saranno giudicate le più commendevoli tra quelle esposte.

Tre premi di lire 4000 ciascuno istituiti dal benemerito signor Saverio Fumagalli a incoraggiamento di un giovine artista italiano e che saranno assegnati:

1. Alla scultura;

2. Alla pittura di figura (religiosa, storica, di genere, ritratto);

3. Alla pittura di paesaggio, marina, prospettiva, animali, fiori, ecc.

Un premio di lire 4000 istituito dal benemerito signor Antonio Gavazzi per un'opera di pittura rappresentante soggetto storico esposta da un alunno della scuola di pittura di questa R. accademia.

Art. 3.

Un'opera non potrà ottenere più di uno dei suddetti premi.

Art. 4.

I concorsi pei premi suddetti saranno pubblicati coll'annuncio della Esposizione e i premi saranno conferiti, conformemente alle regole proprie di ciascun concorso, in seguito al giudizio di Commissioni elette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

**Premi Principe Umberto.**

Art. 5.

I premi Principe Umberto sono assegnati, per l'istituzione dell'Augusto fondatore, alle tre opere più commendevoli di pittura o di scultura della Esposizione. Essi sono conferiti col solo criterio del *merito intrinseco* dell'opera.

Art. 6.

Il giudizio pel conferimento dei premi Principe Umberto si estende a tutte le opere esposte e che adempiano alle condizioni indicate nell'art. 8.

Sono comprese anche quelle presentate all'Esposizione pei concorsi agli altri premi.

Art. 7.

La Commissione pei premi Principe Umberto pronuncia il suo giudizio entro 20 giorni dall'apertura dell'Esposizione e prima che le altre Commissioni comincino i loro lavori.

Art. 8.

Tutte le opere di pittura e di scultura, a qualunque genere appartengono, con qualunque sistema e materia siano eseguite, possono aspirare ad uno dei tre premi purchè:

*a*) sieno di artisti italiani;

*b*) vengano esposte dagli autori di esse;

*c*) non siano mai state precedentemente premiate, nè mai esposte in pubblica Mostra;

*d*) vengano, secondo le norme stabilite dal Regolamento Accademico, accolte nella Esposizione di belle arti, che l'Accademia di Milano apre triennalmente nelle sale del palazzo di Brera.

Art. 9.

In generale si sottintende che ogni opera esposta aspiri al premio. E' in facoltà non di meno di ogni esponente il dichiarare nella polizza di notifica la volontà di escludere le sue opere dalla premiazione; ma le dichiarazioni che non fossero precise ed incondizionate, o che pervenissero all'Accademia staccate dalla polizza di notifica, si terranno come non avvenute.

La volontaria esclusione verrà indicata nel libretto dell'Esposizione.

Art. 10.

Le opere dei componenti il giurì si intendono escluse dalla premiazione.

Art. 11.

Il Giurì chiamato ad aggiudicare i premi verrà composto di nove membri e sarà eletto dagli espositori.

Art. 12.

Per procedere alla elezione ogni artista esponente, nell'atto della presentazione delle opere o nei tre giorni seguenti, dovrà consegnare o far consegnare all'Ispettore-economo dell'accademia un foglio suggellato, portante al di fuori la firma intiera di esso esponente e al di dentro il nome, il cognome e il luogo di dimora delle nove persone che intende eleggere per il Giurì. Gli artisti esponenti che non dimorano in Milano, potranno mandare la loro scheda insieme colla polizza di notifica delle opere che spediscono all'Esposizione.

Art. 13.

L'Ispettore-economo terrà un elenco delle schede numerate, che, deposte in un'urna chiusa, saranno custodite dalla Presidenza Accademica.

Art. 14.

Le schede non presentate secondo le norme precedenti saranno respinte.

Art. 15.

Ogni esponente presenterà una sola scheda.

Art. 16.

Il quarto giorno dopo chiusa l'ammissione delle opere, la Presidenza dell'Accademia, aperta l'urna e dissuggellate le schede, procederà allo spoglio di queste in presenza degli espositori che vorranno assistervi.

La stessa Presidenza in tempo utile pubblicherà l'annunzio del giorno e dell'ora per lo scrutinio.

Art. 17.

Resteranno in mostra, durante lo scrutinio, l'elenco degli esponenti ed il registro delle schede.

Art. 18.

Saranno valide le schede che portassero un numero di nomi inferiore al nove; ma i nomi che seguissero al nono o quelli che non fossero sufficienti a chiarire l'identità della persona, saranno tenuti per nulli.

Art. 19.

Appena compiuto lo spoglio, quando non nascono dubbi, le schede verranno bruciate.

Sopra ogni dubbio o reclamo decideranno gli espositori presenti.

Art. 20.

Formata una lista dei nomi, in ordine del maggior numero dei voti i primi nove che almeno avranno raggiunto dodici voti saranno eletti.

Nel caso di parità di voti la preferenza sarà decisa dalla sorte.

Art. 21.

Se qualcuno dei nove eletti avvisati tosto per lettera, rifiutasse il mandato, verranno chiamati gli altri proposti, sempre in ordine del maggior numero di voti, e così di seguito fino al termine della lista dei candidati che ottennero i dodici voti.

Coloro che entro tre giorni non rispondessero alla lettera di nomina s'intende che non accettino il mandato.

Le operazioni indicate in questo articolo saranno compiute dalla Presidenza Accademica.

Art. 22.

Quando il numero dei votanti non giungesse a quaranta l'elezione sarà tenuta per nulla; ed allora il Consiglio Accademico unitamente ai soci onorari residenti in Milano eleggerà il Giurì.

Art. 23.

Il Consiglio Accademico insieme ai soci onorari residenti in Milano sarà pure chiamato ad eleggere tutti i giurati od una parte di essi, quando la lista (art. 20) restasse esaurita senza che il Giurì potesse compiersi o costituirsi.

Art. 24.

Il Giurì costituito legalmente sceglie nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Relatore, e procede al proprio mandato secondo il presente Regolamento.

Art. 25.

Le deliberazioni saranno valide colla presenza almeno di cinque membri del Giurì, e con l'accordo di almeno tre di essi.

Nel caso di parità di voti si passerà, previa discussione, ad una seconda votazione, e se questa restasse immutata, la maggioranza sarà decisa dal Presidente.

Art. 26.

La Relazione con i verbali ed atti relativi, verrà consegnata al Segretario dell'Accademia, il quale ne rilascerà ricevuta

Art. 27.

La Relazione del Giurì dovrà categoricamente ed in forma assoluta rispondere al quesito, *quali siano le tre opere esposte, di pittura o di scultura più commendevoli*, e quindi degne del premio. La Relazione sarà poi pubblicata per le stampe.

Art. 28.

La conclusione anche unanime del Giurì deve assolutamente conformarsi alla precisa condizione espressa nell'art. 27 e l'accordo su ciascuna delle opere da premiare dev'essere ottenuto almeno in tre membri del Giurì; cosicchè se queste condizioni si verificassero soltanto per una o due opere, verranno conferiti soltanto uno o due dei premii.

Art. 29.

La decisione del Giurì è inappellabile.

Le opere premiate rimangono in proprietà dell'autore.

**Premii Saverio Fumagalli.**

Art. 30.

I premii fondati dal benemerito sig. Saverio Fumagalli sono, per

la la loro istituzione assegnati, come premii di incoraggiamento, a giovani artisti italiani per un'opera di pittura o scultura.

I premi saranno conferiti partitamente a ciascuno dei tre seguenti diversi rami dell'arte:

1° Scultura;

2° Pittura di figura (religiosa, storica, ritratti, di genere);

3° Pittura di paesaggio, di marina, di prospettiva, di animali, di fiori, ecc.

Art. 31.

I giovani artisti, per venire ammessi ai concorsi, dovranno presentare alla Segreteria dell'Accademia la loro domanda in iscritto nel termine utile per la notifica delle opere da esporre alla Mostra triennale di belle arti in Brera, secondo l'avviso che viene in tempo debito pubblicato dalla Presidenza accademica.

Art. 32.

I concorrenti dovranno nella loro istanza, stesa su carta da bollo da cent. 50, indicare precisamente il numero, il soggetto, le dimensioni, ecc. delle opere con le quali intendono concorrere, e dichiarare esplicitamente che le dette opere non vennero mai esposte in altre pubbliche Mostre. Dovranno altresì provare con documenti legalmente autenticati: di non aver compiuto al termine utile per la presentazione dell'istanza il trentaduesimo anno di età, salvo le disposizioni transitorie.

Art. 33.

La presentazione, l'accettazione, la restituzione delle opere di concorso vengono regolate dalle stesse norme e dagli stessi termini indicati per la triennale Mostra di belle arti in Brera dall'avviso pubblicato dall'Accademia.

Art. 34.

Gli artisti che corrono al Premio Fumagalli potranno colla medesima opera aspirare al Premio Gavazzi purchè facciano un'istanza separata e soddisfino alle condizioni volute dal regolamento per quest'ultimo premio.

Art. 35.

La Commissione giudicante sarà composta di nove membri eletti dal Consiglio Accademico in una adunanza convocata dalla Presidenza per questo oggetto.

La Commissione dovrà aver compiuto i suoi lavori e le sue deliberazioni non più di dieci giorni dopo l'aggiudicazione del premio Principe Umberto.

Art. 36.

La Commissione sceglierà, nel suo seno, un presidente e un segretario relatore.

Le sue deliberazioni saranno valide colla presenza almeno di cinque membri della Commissione e dopo ottenuta la maggioranza assoluta dei voti tra i presenti.

La relazione coi verbali sarà comunicata dalla presidenza al Consiglio Accademico.

La relazione conterrà i motivi del giudizio e quando questo non sia stato unanime, le minoranze faranno in essa constare le ragioni del loro dissenso.

La relazione sarà pubblicata colle stampe.

Art. 37.

Nessuno dei tre premi potrà, in nessun caso, essere diviso tra due o più concorrenti.

Art. 38.

I premiati di questa fondazione non potranno nelle esposizioni successive concorrere al medesimo premio Fumagalli per quello dei tre rami dell'arte in cui una volta sono riusciti vincitori.

Art. 39.

Le opere premiate rimangono di proprietà degli Autori, solo è riservato all'Accademia il diritto di trarne copia.

**Disposizioni transitorie.**

Per non alterare i diritti di età dei concorrenti nelle prossima Esposizione triennale (1891), in seguito al nuovo ordinamento dell'Esposizione da annuale in triennale, è stato determinato che in detta Esposizione del 1891 verranno ammessi a concorrere:

al premio di pittura di figura (religiosa, storica, di ritratti, di genere) gli artisti che non avranno compiuto i trentaquattro anni al termine utile per la presentazione dell'istanza (Comma B dell'art. 33),

e al premio di paesaggio, di marina, di prospettiva, di animali, di fiori, ecc, gli artisti che non avranno compiuto il trentatreesimo anno al termine utile per la presentazione dall'istanza (Comma B dell'art. 33).

**Premio Antonio Gavazzi.**

Art. 40.

Il premio Antonio Gavazzi sarà, secondo l'intenzione del benemerito fondatore, assegnato, ogni tre anni, a quell'alunno della Scuola di pittura della R. Accademia di Milano che presenterà il miglior lavoro di soggetto storico.

Art. 41.

Sono ammessi a questo concorso gli alunni usciti dalla scuola di pittura di quest'Accademia nell'ultimo quinquennio, essendo computato nel medesimo, quale quinto anno, quello in corso all'atto della pubblicazione del concorso.

Art. 42.

Per venire ammesso, il concorrente dovrà presentare nel tempo utile per la notifica e la consegna delle opere da esporre alla prossima Mostra triennale di belle arti in Brera, secondo l'avviso che viene in tempo debito pubblicato dalla Presidenza accademica:

1. Una istanza in carta da bollo da cent. 50, nella quale domanda l'ammissione al concorso, indicando il soggetto, le dimensioni, ecc., dell'opera colla quale intende concorrere, e dichiara esplicitamente che detta opera *non venne mai esposta in altre pubbliche Mostre*;

2. Un attestato dal quale risulti che fu allievo della Scuola di pittura di quest'Accademia e che è uscito da questa da non più di cinque anni;

3. Il dipinto col quale concorre.

Art. 43.

Il concorrente rimane libero nella scelta del soggetto nonchè in quello delle dimensioni del quadro.

Art. 44.

La presentazione, l'accettazione e la restituzione delle opere di concorso vengono regolate dalle stesse norme e dagli stessi termini indicati per la triennale Mostra di belle arti in Brera, nell'avviso pubblicato dall'Accademia.

Art. 45.

Gli artisti che concorrono al premio Gavazzi potranno colla medesima opera aspirare al premio Fumagalli purchè facciano un'istanza separata, e soddisfino alle condizioni volute dal regolamento per quest'ultimo premio.

Art. 46.

La Commissione chiamata ad aggiudicare il premio sarà composta di cinque membri eletti dal Consiglio Accademico in una adunanza convocata per tale oggetto.

La Commissione, conosciuto l'esito del concorso al premio Fumagalli, dà principio alle sue deliberazioni.

Art. 47.

La Commissione, dopo eletto un presidente e un segretario relatore, delibererà, a maggioranza assoluta di voti, quale tra le opere esposte, a norma degli art. 40, 41, 42 e 43, sia meritevole, tanto pel suo merito artistico, quanto in confronto delle altre opere concorrenti, di ottenere il premio istituito per promuovere la pittura storica.

Art 48.

La Commissione presenterà una relazione la quale conterrà il suo giudizio motivato e il voto della minoranza, se il giudizio non fu unanime. La relazione sarà tosto dalla presidenza comunicata al consiglio accademico.

Il giudizio della Commissione diventerà definitivo dopo la conferma del consiglio accademico, il quale sancirà anche la regolarità della procedura seguita per la premiazione in relazione alle disposizioni del regolamento.

Il giudizio sarà pubblicato nei dieci giorni dopo la aggiudicazione del premio Fumagalli.

Art. 49.

L'opera premiata rimarrà in proprietà dell'autore. E' riservato all'accademia il diritto di trarne copia.

**Altre Fondazioni.**

Art. 50.

Il premio Canonica (un anno per la pittura, un anno per la scultura e un anno per l'architettura).

I premii Mylius (paesaggio storico, pittura di genere, pittura di animali).

Il premio Architetto Innocente Vittadini (architettura),

Il premio Girotti,

continueranno ad essere conferiti annualmente e secondo le loro attuali discipline.

L'Esposizione dei loro concorsi coinciderà colla Esposizione dei saggi scolastici.

Le opere premiate nei detti concorsi figureranno nella successiva Esposizione artistica.

Art. 51.

Il premio Mylius per la pittura a fresco continuerà ad essere regolato dalle sue attuali discipline.

Art. 52.

Il premio Gloria è, per fondazione, triennale, e il suo concorso si terrà insieme agli altri concorsi di cui all'art. 50.

Art. 53.

Il giudizio tra le opere che concorrono ai premii, di cui agli articoli 50, 51 e 52, sarà fatto da Commissioni elette dal Consiglio Accademico convocato a questo scopo.

Il Consiglio Accademico potrà per taluno dei detti concorsi conferire, volta per volta, il mandato del giudizio a una delle sue Commissioni permanenti di architettura, di scultura, di pittura.

Art. 54.

Le Commissioni delibereranno a maggioranza assoluta di voti. Ciascuna di esse presenterà una relazione scritta contenente le ragioni del giudizio dato e, se questo non fu unanime, l'opinione della minoranza. La relazione sarà dalla presidenza comunicata al consiglio accademico.

Il giudizio delle Commissioni diventerà definitivo dopo essere stato confermato dal consiglio accademico.

Milano, 14 maggio 1889.

*Il presidente*
EMILIO VISCONTI VENOSTA.

*Il segretario*
GIULIO CAROTTI.

## R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena

*Adunanza della Sezione di Scienze del 23 novembre 1889.*

Il direttore della sezione, prof. Pietro Riccardi, richiama l'attenzione degli studiosi sopra la recente pubblicazione di un volume dell'opera dei signori Houzeau e Lancaste, intitolata *Bibliographie générale de l'Astronomie.*

Il socio prof. Antonio Costantini-Cuoghi in continuazione delle sue ricerche sulla elettrolisi, e in base a numerosi e svariati esperimenti, compendia la legge del trasporto dei toni, affermando che: *la velocità di trasporto dei toni, da un polo all'altro, è direttamente proporzionale alla elevazione del potenziale elettrico ai poli medesimi.*

*Il Segretario della Sezione*
Prof. D. RAGONA.

*Adunanza del 6 dicembre 1889.*

Il socio prof. L. Malavasi comunica la seconda parte del suo lavoro intorno alle figure di *Cladni*, ed al metodo di *Wheatston*. In essa prende in esame le figure delle lastre circolari, e mostra come, seguendo il metodo sopracitato, possono derivarsi dalla composizione di movimenti elementari simultanei, o dalla coesistenza di figure producenti il medesimo suono o suoni vicinissimi fra loro.

*Il Segretario della Sezione*
Prof. D. RAGONA.

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

POTSDAM, 25. — Mentre l'Imperatore ed il principe ereditario di Sassonia-Meiningen si recavano nel pomeriggio allo scalo dei piroscafi in una carrozza guidata dallo stesso Imperatore, il cavallo si spaventò e la carrozza ricevette una violenta scossa presso un crocevia.

L'Imperatore si slanciò fuori e cadde sul braccio destro. La carrozza, dopo percorsi pochi altri metri, si rovesciò trascinando nella caduta il principe di Sassonia-Meiningen.

L'Imperatore ed il principe, ambedue illesi, aspettarono l'arrivo di un'altra carrozza e proseguirono la loro escursione recandosi in piroscafo all'Isola dei Pavoni.

MASSAUA, 25. — Il conte Antonelli, Ras Mangascià e Mesciascià Uorkiè sono arrivati ad Axum, ove furono accolti festosamente dal clero e dalla popolazione. Il conte Antonelli riparte per Massaua.

BESANZONE, 25. — Il Presidente della Repubblica, Carnot, è giunto da Montpellier fra le acclamazioni della popolazione.

NEW-YORK, 25 — Vi fu un violento terremoto a Billings (Montana). Due case sono crollate. Vi sono parecchi feriti.

MOSCA, 26. — Il Principe di Napoli giunse qui iersera, ricevuto alla stazione dal governatore generale e da altri dignitari russi, dal barone Marocchetti, ambasciatore d'Italia, e dal console italiano.

Una guardia d'onore, fornita dal reggimento granatieri di Ekaterinoslav, rendeva gli onori militari, mentre la sua musica suonava la marcia d'Italia.

S. A. R. salì in una vettura scoperta col governatore generale e si recò al Kremlino fra le calde acclamazioni della popolazione.

MILANO, 26. — All'esposizione di floricoltura vi fu, iersera, un immenso concorso di pubblico.

V'intervenne pure S. M. il Re, che fu entusiasticamente acclamato dalla folla.

Il conte di Torino parte, oggi, per Pinerolo.

POTSDAM, 26. — L'Imperatore, in seguito all'incidente di ieri, riportò una distorsione al piede destro, con tumefazione in causa dell'infiltrazione del sangue, ed una distorsione alla palma della mano destra. Perciò l'Imperatore non ha potuto assistere oggi all'anniversario del battaglione-scuola di fanteria.

Assistevano alla cerimonia l'Imperatrice coi tre figli maggiori, gli altri membri della famiglia imperiale ed altri principi.

BESANZONE, 26. — Il presidente della Repubblica, Carnot, ricevette stamane le autorità alla prefettura.

In tutti i discorsi rivoltigli fu espresso il profondo sentimento di patriottismo che anima le popolazioni della Franca Contea.

L'arcivescovo, presentando il clero al presidente Carnot, affermò la sua devozione all'opera di pace e di carità senza eccezione di persone, procurando così di riunire la Chiesa e la Francia col provare che si può amare l'una senza venire meno all'altra.

La Società degli alsaziani e lorenesi, stabiliti a Besanzone, offrì al presidente Carnot un mazzo di fiori tricolore coperto con un velo nero.

La signora Schiedenhelm pronunziò un discorso in cui affermò la devozione degli alsaziani e dei lorenesi alla Francia, che li raccoglie sotto i suoi tre colori pei quali vogliono vivere e morire.

Il presidente Carnot rispose che era commosso da tale dimostrazione e che conosceva i sentimenti essenzialmente francesi degli alsaziani e dei lorenesi.

BUDAPEST, 26. — Vi fu uno scontro fra due treni a Csaba. Si hanno a deplorare 4 morti ed un ferito gravemente.

LONDRA 26. — Dillon e O'Brien, avendo persistito, malgrado la proibizione delle autorità, a volere tenere un *meeting* a Tipperary la polizia caricò la folla coi bastoni. Vi sono parecchi feriti.

## Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 26 maggio 1890.

| VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA | Godimento | Valore nom. | Valore vers. | PREZZI In contanti | Cor. M. | In liquidazione Fine corrente | In liquidazione Fine prossimo | Prezzi Nom | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 1ª grida | 1 genn. 90 | — | — | 98,10 | 98 10 | | | 93 12 1/2 | per f corrente |
| » 2ª » | — | — | — | | — — | | | — — | |
| detta 3 0/0 1ª grida | 1 aprile 90 | — | — | | — — | | | — — | |
| » 2ª » | » | — | — | | — — | | | 62 50 | |
| Cert. sul Tesoro Emissione 1860/34 | » | — | — | | — — | | | 98 50 | |
| Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | | — — | | | 95 10 | |
| Prestito R. Blount 5 0/0 | » | — | — | | — — | | | 97 — | |
| » Rothschild | 1 dec. 89 | — | — | | — — | | | 100 50 | |
| **Obbl. munic. e Cred. Fondiario.** | | | | | | | | | |
| Obbl. Municipio di Roma 5 0/0 | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 480 — | 1 Ex saldo div. L. 38,38. |
| » 4 0/0 1ª Emissione | 1 ottobre 89 | 500 | 500 | | — — | | | 440 — | |
| » 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione | » | 500 | 500 | | — — | | | 430 — | |
| » Cred. Fond. Banco Santo Spirito | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 465 — | |
| » » » Banca Nazionale 4 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 483 — | |
| » » » » » 4 1/2 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | 501 — | |
| » » » Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » » » di Napoli | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | | | | |
| Az. Ferr. Meridionali | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 740 — | |
| » » Mediterranee stampigliato | » | 500 | 500 | | — — | | | 570 — | |
| » » » certif. provv | » | 500 | 250 | | — — | | | — — | |
| » » Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | | — — | | | — — | |
| » » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis. | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » della Sicilia | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | | | | |
| Az. Banca Nazionale | 1 genn. 89 | 1000 | 750 | | — — | | | 1820 — | |
| » » Romana | 1 genn. 90 | 1000 | 1000 | | — — | | | 1088 — | |
| » » Generale | » | 500 | 250 | | — — | 488,50 | | — — | |
| » » di Roma | » | 500 | 500 | | — — | | | 660 — | |
| » » Tiberina | 1 genn. 89 | 200 | 200 | | — — | | | 45 — | |
| » » Industriale e Commerciale | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 490 — | |
| » » » » certif. provv. | » | 500 | 250 | | — — | | | 483 — | |
| » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | 1 genn. 90 | 500 | 400 | | — — | | | 615 — | |
| » » di Credito Meridionale | 1 genn. 88 | 500 | 500 | | — — | | | 250 — | |
| » » Romana per l'Illum. a Gaz stamp. | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 950 — | |
| » » » cert. provv. Emiss. 1888 | » | 500 | 375 | | — — | | | — — | |
| » » Acqua Marcia | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 1160 — 1 | |
| » Italiana per condotte d'acqua | 1 luglio 89 | 500 | 400 | | — — | | | 290 — | |
| » » Immobiliare | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 535 — | |
| » » dei Molini e Magazz. Generali | » | 250 | 250 | | — — | | | 265 » | |
| » » Telefoni ed Applicaz. Elettriche | 1 genn. 89 | 100 | 100 | | — — | | | — — | |
| » » Generale per l'Illuminazione | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » » » » cert. provv. | » | — | — | | — — | | | 220 — | |
| » » Anonima Tramway Omnibus | » | 250 | 250 | | — — | | | 150 — | |
| » » Fondiaria Italiana | » | 150 | 150 | | — — | | | 16 — | |
| » » delle Min. e Fondita Antimonio | 1 aprile 90 | 250 | 250 | | — — | | | — — | |
| » » dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | | — — | | | — — | |
| » » Navigazione Generale Italiana | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 370 » | |
| » » Metallurgica Italiana | 1 genn. 89 | 500 | 500 | | — — | | | 310 » | |
| » » della Piccola Borsa di Roma | 1 8bre 89 | 250 | 250 | | — — | | | 245 » | |
| » » del Caoutchouc | | 200 | 200 | | — — | | | 200 — | |
| **Azioni Società di Assicurazioni.** | | | | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | 1 genn. 90 | 150 | 100 | | — — | | | 80 — | |
| » » Vita | » | 250 | 125 | | — — | | | 230 — | |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | | | | |
| Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89 | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | 290 — | |
| » » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro) | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » Soc. Immobiliare | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | 465 — | |
| » » » 4 0/0 | » | 250 | 250 | | — — | | | 195 — | |
| » » Acqua Marcia | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » Strade Ferrate Meridionali | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » Ferrovie Pontebba Alta-Italia | 1 genn. 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0 | 1 aprile 90 | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| » » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro) | » | 300 | 300 | | — — | | | — — | |
| » » » » » » II | 1 genn. 90 | 300 | 300 | | — — | | | — — | |
| » » » Second. della Sardegna | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| Buoni Meridionali 5 0/0 | » | 500 | 500 | | — — | | | — — | |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | | | | |
| Rendita Austriaca 4 0/0 | — | — | — | | — — | | | — — | |
| Obbl. prestito Croce Rossa Italiana | 1 aprile 90 | 25 | 25 | | — — | | | — — | |

*Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno* — 24 maggio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . . . . . . . L. 97 652
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 95 482
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . . » 59 750
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 457

V. TROCCHI, *Presidente.*

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Nomin. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Francia | 90 giorni | » | » | 100 20 |
| | Parigi | Chèques | » | » | 101 |
| 3 | Londra | 90 giorni | » | » | 25 20 |
| | » | Chèques | » | » | » |
| | Vienna, Trieste | 90 giorni | » | » | » |
| | Germania | 90 giorni | » | » | » |
| | » | Chèques | » | » | » |

Risposta dei premi . . . . . . . . } 29 maggio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . . . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

**PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE APRILE 1890.**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 0/0 | 95 50 |
| » 3 0/0 | 61 — |
| Obbl. Beni Eccles. 5 0/0 | — — |
| Prestito Rothschild 5 0/0 | 100 — |
| Obbl. Città di Roma 4 0/0 | 440 — |
| » Credito Fondiario Santo Spirito | 455 — |
| » Credito Fondiario Banca Nazionale | 485 — |
| » Credito Fondiario Banca Naz. 4 1/2 0/0 | 502 — |
| Az. Ferr. Meridionali | 690 — |
| » » Mediterranee | 560 — |
| » » » (certificati provv.) | 510 — |
| » Banca Nazionale | 1795 — |
| » » Romana | 1070 — |
| » » Generale | 455 — |
| Az. Banca di Roma | 605 — |
| » » Tiberina | 50 — |
| » » Ind. e Comm. | 498 — |
| » » » » (certif. provv.) | 485 — |
| » » Provinciale | — — |
| » Soc. Cred. Mobiliare | 535 — |
| » » » Meridion. | 290 — |
| » » per Illum. a Gaz (stampigliate) | 900 — |
| » » certif. provvis. Emissione 1888 | — — |
| » » Acqua Marcia | 1180 — |
| » » per condotte di acqua | 273 — |
| » » Generale per la Illuminazione | 250 — |
| » » Immobiliare | 495 — |
| Az. Soc. Molini e Magazzini Generali | 278 — |
| » » Tramway Omnib. | 160 — |
| » » Fondiar. Italiana | 40 — |
| » » delle Miniere e Fond. Antimonio | — — |
| » » Mater. Laterizi | 230 — |
| » » Navigazione Generale Italiana | 340 — |
| » » Metall. Italiana | 385 — |
| » della Piccola Borsa | 245 — |
| » » Fondiar. Incendi | 80 — |
| » » » Vita | 230 — |
| » » Caoutchouc | 200 — |
| Obbl. Soc. Immobiliare 5 0/0 | 465 — |
| » Soc. Immob. 4 0/0 | 195 — |
| » » Ferroviarie | 290 — |

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*